

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
FABIO MUSSI

La seduta comincia alle 11,35.

TIZIANA VALPIANA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 21 ottobre 2004.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Amoruso, Armani, Ballaman, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Boato, Bono, Brancher, Bressa, Brugger, Castagnetti, Cusumano, Detomas, Diana, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Martino, Marzano, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Moroni, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Romani, Rotondi, Scajola, Sgobio, Stucchi, Tassone, Viespoli, Violante e Zeller sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono novanta, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge: Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia; Pecorella; Pisapia, Giulietti e Siniscalchi; Pisapia; Norme in materia di diffamazione, di

diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (26-385-539-588-1177-1243-2084-2764-3021-4355) (ore 11,37).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge: Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia; Pecorella; Pisapia, Giulietti e Siniscalchi; Pisapia: Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.

Ricordo che nella seduta del 21 ottobre è stato approvato, da ultimo, l'emendamento Fanfani 2.45 e che, successivamente, la Commissione ha presentato un nuovo emendamento, contestualmente avanzando una proposta di riformulazione dell'emendamento Fanfani 2.49, accettata dal presentatore dell'emendamento medesimo.

Avverto che la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso l'ulteriore prescritto parere (*vedi l'allegato A – A.C. 26 ed abbinate sezione 1*).

**(Ripresa esame articolo 2
– A.C. 26 ed abbinate)**

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 2 e delle proposte emendative ad esso presentate (*vedi l'allegato A – A.C. 26 ed abbinate sezione 2*).

Dobbiamo ora passare all'emendamento Fanfani 2.47, per il quale la Commissione ha formulato una proposta di invito al ritiro, ovvero un parere contrario.

Chiedo, dunque, al presentatore se intenda aderire all'invito al ritiro.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento 2.47.

PRESIDENTE. Sta bene.

Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

Preavviso di votazioni elettroniche (ore 11,39).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta avranno luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Per consentire il decorso del termine regolamentare di preavviso e data la concomitanza dello svolgimento di una riunione dell'Ufficio di Presidenza della Camera, sospendo la seduta fino alle 12,15.

La seduta, sospesa alle 11,40, è ripresa alle 12,20.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALFREDO BIONDI

PRESIDENTE. Chiedo scusa per il ritardo con il quale riprendiamo la seduta, ma la riunione dell'Ufficio di Presidenza si è protratta e, pertanto, sostituisco, anche se per poco tempo, il Vicepresidente di turno, onorevole Mussi. Lo dico anche per l'onorevole Giachetti, che va preso in contropiede...

Sull'ordine dei lavori.

ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, questa mattina in Commissione bilancio si è verificato un episodio disdicevole e, pertanto, vorrei chiedere alla Presidenza della Camera di intervenire immediatamente in merito. In particolare, questa mattina la

Commissione bilancio era convocata per la sua seduta consultiva alle 11, ma prima di iniziare la seduta si è atteso, per più di 35 minuti, che giungesse il rappresentante del Governo. Dopo 35 minuti, il presidente di turno ha comunicato alla Commissione che il rappresentante del Governo non avrebbe partecipato ai lavori della suddetta e, pertanto, in maniera abbastanza unitaria, dopo aver commentato negativamente l'episodio, si è deciso di aggiornare i lavori.

A parte il contenuto, il merito degli argomenti in discussione, che non intendo in questo momento tirare in ballo, chiedo che il presidente della Commissione riferisca in aula su quanto è accaduto, in modo che vi sia un certo rapporto istituzionale e che la Presidenza della Camera assuma tutte le necessarie iniziative per sanzionare, questa è la parola giusta, il comportamento del Governo e verificare il rapporto che lo stesso, ancora volta, instaura con il Parlamento.

Non aggiungo altro, perché le parole potrebbero essere interpretate come una facile strumentalizzazione, ma credo che la Presidenza della Camera avrà la possibilità di trarre le conclusioni da questo episodio assolutamente disdicevole.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

MARINO ZORZATO, *Vicepresidente della V Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO ZORZATO, *Vicepresidente della V Commissione*. Signor Presidente, per quanto riguarda ciò che è accaduto questa mattina presso la Commissione bilancio, che io presiedevo, come ricordato dall'onorevole Boccia, vorrei confermare che abbiamo sollevato presso la Presidenza della Camera la nostra protesta *bipartisan* rispetto al fatto che la Commissione anche oggi non è stata in grado di lavorare. Si tratta di una questione tra l'altro delicata. Mi auguro che il Presi-

dente Casini rappresenti al Governo il fatto che la Commissione difficilmente può lavorare in questo modo.

Il Governo deve rispettare i membri della Commissione che svolgono il proprio lavoro (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

RENZO INNOCENTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZO INNOCENTI. Signor Presidente, condivido quanto affermato dai colleghi intervenuti prima di me. Vorrei far presente che non possiamo accettare, in modo benevolo, un atteggiamento del Governo che impedisce che le Commissioni svolgano il proprio lavoro compiutamente, soprattutto quando si devono esaminare provvedimenti già iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea. Ciò, come bene si comprende, impedirebbe il normale andamento dei lavori dell'aula parlamentare che, come lei mi insegna, è il riferimento guida del lavoro della Camera.

Spero, quindi, che, anche da questo punto di vista, gli appelli che sono stati rivolti alla Presidenza della Camera perché il Governo dia il proprio contributo alla Commissione bilancio, chiarendo le sue posizioni sul provvedimento, già iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea, relativo alla normativa che riguarda alcuni studenti universitari nel nostro paese (si tratta, quindi, di un provvedimento atteso da parte di questi giovani che hanno, al riguardo, aspettative giuste e legittime) abbiano un esito positivo, in modo che si possa arrivare questa settimana alla conclusione dell'esame e all'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento in questione.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, intervengo per associarmi anch'io a quanto affermato dai colleghi Boccia e Innocenti.

Sembra incredibile — ma è la realtà — che di fronte a interessi, a diritti soggettivi, a bisogni di giovani ben individuati in un provvedimento, il Governo affermi che ancora non sa se il suo parere sarà favorevole o contrario.

PRESIDENTE. I colleghi intervenuti hanno espresso una legittima doglianza che riferirò al Presidente della Camera, affinché il rapporto tra Governo e Parlamento possa essere ravvivato anche in termini di reciprocità.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
FABIO MUSSI (*ore 12,28*)

Si riprende la discussione.

**(Ripresa esame dell'articolo 2
— A.C. 26 ed abbinato)**

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento Fanfani 2.47 è stato ritirato.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.100 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	348
<i>Votanti</i>	343
<i>Astenuti</i>	5
<i>Maggioranza</i>	172
<i>Hanno votato sì</i> ...	343).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Fanfani 2.49 (*Nuova formulazione*).

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, avendo accettato la riformulazione del presente emendamento, mi corre l'obbligo di spiegare l'evoluzione complessiva che il sistema sanzionatorio dei delitti di ingiuria e diffamazione ha avuto a seguito dell'approvazione con votazione segreta dell'emendamento 2.45, con il quale si è elevata fino a 5.000 euro la sanzione per l'ingiuria.

Si tratta di una sanzione superiore a quella vigente, anche se la norma sostanziale prevede ancora la pena della reclusione o della multa. Tuttavia, a seguito dell'entrata in vigore della normativa sul giudice di pace, a seguito dell'attribuzione allo stesso della competenza a decidere sui delitti di ingiuria e diffamazione e non potendo il giudice di pace irrogare pene detentive, è rimasta quale sanzione in pratica applicabile, sotto il profilo meramente processuale, quella pecuniaria.

A seguito dell'elevazione della sanzione per l'ingiuria fino ad euro 5.000, la Commissione si è posta il problema, risolto all'unanimità, di adeguare le sanzioni intermedie, essendo stato già previsto fin dall'inizio della discussione in quest'aula, l'applicazione per la diffamazione con attribuzione di fatto determinato di una sanzione variante da 5.000 a 10.000 euro. Con il che, attraverso un procedimento di adeguamento delle sanzioni, in conformità alla gravità già disegnata nel nostro codice penale, si è previsto di sanzionare la diffamazione semplice con la multa fino a euro 6.000 e quella a mezzo stampa con la multa fino ad euro 8.000. Resta ferma, invece, la sanzione da 5.000 a 10.000 euro per la diffamazione a mezzo stampa, con l'attribuzione del fatto determinato.

Per tali motivi, nel quadro di riassetto complessivo delle sanzioni, ho ritenuto opportuno accettare la riformulazione proposta dalla Commissione, relativamente all'emendamento in oggetto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emenda-

mento Fanfani 2.49 (*Nuova formulazione*), accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti	356
Votanti	352
Astenuti	4
Maggioranza	177
Hanno votato sì	351
Hanno votato no .	1).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.101 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti	355
Votanti	351
Astenuti	4
Maggioranza	176
Hanno votato sì ...	351).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pisapia 2.42.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, ritengo questo emendamento particolarmente rilevante, in quanto propone una modifica alle attuali norme che prevedono una possibilità limitata, anzi limitatissima, di provare la verità dei fatti affermati in uno scritto o in una dichiarazione, rispetto a cui è stata proposta querela.

L'attuale articolo 596, che riguarda l'ingiuria per diffamazione e, conseguentemente, anche la diffamazione a mezzo stampa, prevede che il colpevole di delitti previsti dai due articoli precedenti non è

ammesso a provare a sua discolpa la verità o la notorietà del fatto attribuito alla parte offesa.

Con l'emendamento in oggetto a mia firma, si propone invece che, se l'offesa è arrecata a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, il querelato è ammesso a provare la verità del fatto attribuito alla persona offesa. Inoltre, si prevede una via intermedia, nel senso che, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, sia la persona offesa che l'offensore possono, d'accordo tra di loro e prima che si arrivi a sentenza passata in giudicato, deferire ad un giurì d'onore il giudizio sulla verità o notorietà del fatto medesimo.

In tal modo si cerca di evitare una condanna per diffamazione, rispetto ad un fatto accertato o per il quale sia possibile provare la veridicità. Ritengo che la possibilità di poter verificare, in ogni caso, la veridicità del fatto ritenuto offensivo sia qualcosa che permette di avvicinarci il più possibile ad una sentenza equa e giusta.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, annuncio il voto di astensione sull'emendamento in oggetto, cercando di illustrare anche i motivi di tale scelta.

La seconda parte attribuisce alle parti la possibilità di adire il giurì d'onore. Tale eventualità è già prevista nel nostro codice e così rimarrà. La prima parte, invece, introduce un principio antinomico rispetto alla previsione codicistica attuale, oggettivamente pericoloso. Infatti, l'attribuzione in linea generale, ancorché limitatamente all'offesa arrecata a mezzo stampa, alla parte offesa di provare la verità del fatto, senza il consenso dell'offeso, significa estendere la possibilità a colui che ha offeso di dimostrare con tutti i mezzi di cui dispone, oltretutto sovraordinati sotto il profilo della capacità offensiva, di incidere ancora di più sull'onorabilità delle persone.

È pacifico che se dico a una persona che è un poco di buono e sono poi

autorizzato a provare che quello che ho detto è vero, si produce una lesione all'onorabilità delle persone che può progredire all'infinito e non aver limite. Sotto questo profilo, ritengo pertanto che la prima parte dell'emendamento in esame non sia condivisibile. Quanto alla seconda parte, si tratta di disposizioni già previste dal codice vigente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 2.42, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	368
<i>Votanti</i>	236
<i>Astenuti</i>	132
<i>Maggioranza</i>	119
<i>Hanno votato sì</i>	22
<i>Hanno votato no</i> ..	214).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 2.54, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	362
<i>Votanti</i>	354
<i>Astenuti</i>	8
<i>Maggioranza</i>	178
<i>Hanno votato sì</i>	152
<i>Hanno votato no</i> ..	202).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	364
<i>Votanti</i>	357
<i>Astenuti</i>	7
<i>Maggioranza</i>	179
<i>Hanno votato sì</i>	353
<i>Hanno votato no</i> .	4).

Prendo atto che l'onorevole Patria ha erroneamente espresso il proprio voto ed intendeva esprimere voto favorevole.

Prendo atto altresì che l'onorevole Giuseppe Gianni non è riuscito a votare.

**(Esame dell'articolo 3
— A.C. 26 ed abbinata)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3 (*vedi l'allegato A — A.C. 26 ed abbinata sezione 3*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	369
<i>Votanti</i>	356
<i>Astenuti</i>	13
<i>Maggioranza</i>	179
<i>Hanno votato sì</i>	354
<i>Hanno votato no</i> .	2).

Prendo atto che l'onorevole Patria ha erroneamente espresso il proprio voto ed intendeva esprimere voto favorevole.

Prendo atto altresì che l'onorevole Giuseppe Gianni non è riuscito a votare.

**(Esame dell'articolo 4
— A.C. 26 ed abbinata)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4 e delle proposte emendative ad

esso presentate (*vedi l'allegato A — A.C. 26 ed abbinata sezione 4*).

Avverto che, essendo stato presentato un unico emendamento soppressivo, verrà posto in votazione il mantenimento dell'articolo.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

ISABELLA BERTOLINI, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Bonito 4.1 nonché sull'articolo aggiuntivo Fanfani 4.01.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PAOLO BONAIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'informazione e l'editoria*. Il Governo si conforma al parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonito 4.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, ho chiesto di parlare per esprimere la nostra contrarietà all'articolo 4 del testo in esame. Si tratta di una contrarietà di sistema. La norma in esame prevede la conversione in pena pecuniaria della pena detentiva non ancora eseguita o in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge. Riteniamo che l'eventuale entrata in vigore di tale disposizione avrebbe conseguenze gravi e discriminatorie. Stiamo infatti intervenendo sui soli reati di diffamazione e di ingiuria, prevedendo una disciplina specifica che deroga rispetto alla disciplina generale prevista dal codice penale.

Invito a riflettere su coloro i quali siano stati condannati per altri reati che abbiano visto, dopo l'esecutività della loro sentenza e una volta iniziata l'espiazione della pena, tale mutamento di disciplina. Tali soggetti, che pure avrebbero potuto

sollevare una questione di disiniquità di trattamento, verrebbero invece oggi clamorosamente discriminati dal fatto che solo per coloro i quali siano stati condannati per i reati di ingiuria e diffamazione si applica la disciplina più favorevole in esame. Dunque, una norma che immagino sorretta da ottime intenzioni, si scontra con un problema palese e inequivoco che condurrebbe certamente, qualora la Corte costituzionale fosse investita della questione, a dichiararne l'illegittimità costituzionale.

Alcuni colleghi, nel corso del dibattito, hanno ritenuto di far assurgere a disposizione di carattere generale quella che oggi, sulla base del testo dell'articolo 4 che ci accingiamo a votare, è una disposizione particolare, riguardante esclusivamente coloro che sono stati condannati per i delitti di diffamazione a mezzo stampa, diffamazione ed ingiuria.

Ma in quel caso — lo ricordo ai colleghi — introdurremmo nell'ordinamento un *vulnus* straordinario: salterebbero diverse migliaia di sentenze già adottate con le garanzie ed il rito previsti dal nostro codice. E questo perché è intervenuta una norma che, successivamente alla sentenza passata in giudicato, ha modificato i reati di riferimento.

Collegli, questa norma per molti di noi (intuitivamente lo comprendo) può sembrare una misura che introduce equità nel sistema o giunge in soccorso per alcune situazioni limite, che pure esistono e che certo inducono a riflessione. Ma in realtà, nei confronti di molte migliaia di condannati per altri reati, potrebbe tradursi in una condizione di grave disparità, di grave discriminazione nel trattamento penale.

Sono queste le considerazioni che ci inducono a sostenere l'emendamento soppressivo e ad esprimere piena contrarietà all'articolo 4, così come formulato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Vorrei affrontare questo tema partendo da un altro presuppo-

sto. Condivido perfettamente le questioni giuridiche poste dall'onorevole Finocchiaro, ma è necessaria una premessa. Il quesito posto è manifestamente iniquo, o piuttosto, è manifestamente iniquo che una persona, ancorché colpita da una sentenza passata in giudicato, debba espiare una pena non più prevista come tale dal legislatore? Nel caso particolare, infatti, abbiamo previsto che la pena detentiva non esiste più, sostituita da una pena esclusivamente pecuniaria.

Abbiamo introdotto questa misura, com'è ovvio, perché i tempi sono diversi e per adeguarci ad una realtà sociale completamente mutata. Per cui non avrebbe neanche senso sotto il profilo morale che una persona espiasse una pena non più prevista come tale dal codice... (*Commenti dell'onorevole Finocchiaro*). Ma io sto parlando di iniquità sostanziale! Che questa sia un'iniquità sostanziale e fuor di dubbio! E chi lo dovesse negare, non so a quale ragionamento potrebbe ricorrere.

D'altra parte l'onorevole Finocchiaro sottolinea che tutto ciò creerebbe una situazione di disparità di trattamento con chi, trovandosi in situazioni analoghe, abbia invece espiato una pena detentiva. E ciò a causa dello sbarramento rappresentato dall'articolo 2, comma 3, del codice penale, che pone il presupposto che non si sia pervenuti ad una sentenza definitiva.

Il tema indubbiamente è importante, ma dobbiamo porre sul piatto della bilancia due esigenze. Almeno per una volta dovremmo dare la stura ad una modifica dell'articolo 2 del codice penale oppure, siccome esiste una disparità di trattamento con coloro che hanno subito un'ingiustizia sostanziale in passato, allora anche gli altri devono sopportare la stessa ingiustizia? Diamo la stura, attraverso questa disposizione transitoria, ad un principio che poi potremo modificare in un secondo momento, intervenendo sull'articolo 2 del codice penale! Non dovremmo rimanere insensibili anche in questo caso.

L'onorevole Finocchiaro indubbiamente ha ragione quando sostiene che non possiamo dare seguito qui ad una modifica dell'articolo 2 del codice penale mentre si

esamina il tema della diffamazione a mezzo stampa. Potremo farlo in un momento successivo. Essendo il titolo del reato rimasto identico ma essendo cambiata la sanzione, con il testo in esame, stabiliamo un principio in base al quale non sia espiata la pena detentiva per coloro che sono stati colpiti da una sentenza definitiva per i reati in oggetto; tutto ciò risponde ad un'esigenza di equità e serve per non determinare situazioni assurde e contrastanti con il convivere civile. Certo, si stabilisce un principio sul quale discutere in seguito, ma avremo occasioni per porre mano all'articolo 2 del codice penale e rivedere questa tematica in termini più generali.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Come credo sia chiaro a tutti, stiamo esaminando la norma transitoria di cui all'articolo 4 del provvedimento in oggetto, in materia di applicabilità della conversione della pena per coloro che sono già stati condannati per i reati di cui alla presente legge, e la cui pena debba essere ancora eseguita o sia in corso di esecuzione.

Si tratta, quindi, di soggetti già condannati con sentenze passate in giudicato; l'applicazione di un tale principio sarebbe non solo originale ma del tutto stravolgente rispetto ai principi ordinari del nostro sistema penale. Non si tratta, infatti, di una applicazione del *favor rei*, cioè di un regime più favorevole all'imputato che interviene nel corso del processo e del giudizio; si tratterebbe, a dirla con chiarezza, di una amnistia impropria, nel senso che retroagisce su una condanna che è già in corso di esecuzione, convertendo la pena. Noi abbiamo visto nella scorsa legislatura molte depenalizzazioni, ma mai si era arrivati ad affermare un principio, che, certo, non può essere ritenuto giuridico.

Il punto fondamentale su cui richiamo l'attenzione è il seguente: si è dato vita, con un certo sforzo, ad una riforma che va

in direzione della depenalizzazione di questi reati; abbiamo cercato di inserire sanzioni alternative diverse, di raggiungere faticosamente un punto di equilibrio; ma questo non è un punto di equilibrio: è una norma che retroagisce sui già condannati; è una questione inaccettabile dal punto di vista specifico dei nostri casi, perché non si può calunniare o diffamare impunemente e non essere chiamati a rispondere, secondo le norme vigenti nel tempo. È anche un principio di assoluta gravità sul piano dell'ordinamento giudiziario, per cui noi daremo un voto favorevole alla soppressione dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, avevo proposto in Commissione di intervenire su questa materia modificando l'articolo 2 del codice penale, e mi sembrava cosa corretta, perché, nel momento stesso in cui si affrontava il problema della successione di leggi penali nel tempo e, soprattutto, il problema dell'effetto che avrebbe dovuto avere una legge penale non depenalizzante (perché ciò è già previsto nel nostro codice), ma volta alla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, ci ponevamo il problema se dovesse essere superata la disposizione del nostro codice penale che conserva a tale proposito gli effetti del giudicato.

Avevo avanzato la proposta di modifica dell'articolo 2 del codice penale per un fatto di equità sostanziale, perché non potevamo sopportare ancora una volta che in questo Parlamento venissero fatte, di volta in volta, leggi *ad personam* o di favore, a seconda delle convenienze specifiche; di talché, ci sembrava più corretto, più coerente all'impianto organico di un sistema penale, e soprattutto più coerente al dovere di eguaglianza della legge e dei cittadini di fronte alla legge, intervenire sul codice sostanziale per modificare la norma di riferimento. Ciò non è stato fatto!

Così, oggi ci troviamo ancora una volta di fronte ad una norma che, oggettivamente, può porre noi stessi, a confronto non tanto con una norma giuridica che si deve attuare, ma con la nostra coscienza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul mantenimento dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	370
<i>Votanti</i>	361
<i>Astenuti</i>	9
<i>Maggioranza</i>	181
<i>Hanno votato sì</i>	221
<i>Hanno votato no</i> ..	140).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Fanfani 4.01.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, prego i colleghi di prestare un momento di attenzione, perché si tratta di un articolo che riguarda tutti.

Attraverso questo emendamento si tende ad affidare alla competenza del tribunale in composizione collegiale il giudizio sulla diffamazione.

Mi è perfettamente noto che la competenza del tribunale in composizione collegiale è riservata ai reati più gravi; tuttavia, mi è altrettanto noto che, in relazione ad alcune materie che pure non destano grande allarme sociale, il legislatore del 1988 ha ritenuto ugualmente corretta l'attribuzione della competenza all'organo giurisdizionale collegiale. Pertanto, si tratta di decidere se sia opportuno introdurre la competenza del tribunale in composizione collegiale sul reato di diffamazione a mezzo stampa ovvero se sia meglio lasciare le cose come

stanno (attualmente, la competenza in materia è del tribunale in composizione monocratica).

Per parte mia, credo che il tribunale in composizione collegiale offra maggiori garanzie sia al giornalista sia al cittadino offeso: ciascuno di noi, nel momento in cui rivendica la tutela dell'onore — patrimonio sacro della persona umana che ci accompagna per tutta la vita sin dal momento in cui ci affacciamo alla vita, vero e proprio baluardo del nostro modo di essere —, ha l'esigenza di essere giudicato con quella competenza specifica che è garantita soltanto dall'organo collegiale.

Lascio a voi la valutazione di queste mie parole. Credo, però, che il giudizio collegiale sia certamente utile, in prospettiva, per risolvere i problemi in maniera equilibrata e per creare la giurisprudenza approfondita e seria che la materia in questione merita.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, il mio gruppo voterà contro l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 4.01 a firma del collega Fanfani, il quale ne ha chiesto l'approvazione con argomentazioni che meritano grande rispetto, ma che non possiamo condividere.

Ricordo all'Assemblea che, nel dare attuazione ad una legge delega approvata dal Parlamento nel 1997, il Governo di centrosinistra portò a compimento, nel 1998, una riforma in tema di giustizia tra le più importanti dal dopoguerra: l'istituzione del giudice unico di primo grado. Nell'approvare la legge delega e nel ritenere che la cognizione del giudice, penale e civile, dovesse avere luogo in composizione collegiale soltanto per talune materie, il Parlamento operò un riparto che presupponeva comunque la massima affidabilità del giudice ordinario monocratico. Peraltro, in centocinquanta anni di storia giudiziaria italiana, quello che è stato, fino alla sua soppressione, il giudice monocratico per eccellenza — il pretore — aveva dato straordinaria prova di sé.

Nel momento in cui viene presentata — e non è la prima volta che accade — una proposta emendativa che tende a limitare e ad indebolire la riforma del 1998, si opera in senso palesemente controriformatore. La riforma del giudice unico di primo grado era volta ad assicurare una migliore organizzazione del modello giurisdizionale, una maggiore tempestività della cognizione e della sentenza ed una maggiore efficienza del sistema inteso nella sua globalità. L'insofferenza e, per certi versi, la posizione fortemente contraria che si registrò, all'epoca della riforma, in larghi strati dell'avvocatura italiana, viene riproposta in Parlamento, oggi, attraverso le proposte emendative e le posizioni espresse da illustrissimi rappresentanti dell'avvocatura italiana, i quali si portano dietro quello che, per noi, costituisce una sorta di peccato originale: una critica di fondo già a suo tempo espressa nei confronti di un disegno riformatore che noi riteniamo, invece, doveroso salvaguardare con tutte le nostre forze.

Non comprendiamo il pregiudizio a danno del giudice monocratico. Crediamo, viceversa, che il modello del futuro rispondente ad esigenze di efficienza andrà sempre di più verso un giudice monocratico fortemente specializzato e professionalizzato. Queste sono le ragioni di fondo, teoriche, di politica generale del diritto che ci inducono ad essere contrari all'approvazione di questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, ritengo che i giudici monocratici non abbiano bisogno della difesa dell'onorevole Bonito che, tra l'altro, ha detto delle cose esattissime. Io, al contrario, vorrei fare un discorso diverso. Per quanto riguarda l'articolo 33-bis del codice di procedura penale, se si pone mente all'elencazione dei reati previsti e specificamente di competenza del giudice collegiale, ci si rende conto che la competenza è estesa all'articolo 416-bis, associazione per delinquere

di stampo mafioso, a tutti i reati di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale, estorsione aggravata, rapina aggravata, traffico di sostanze stupefacenti, associazioni per delinquere finalizzate al traffico di stupefacenti, ad una serie di reati speciali che prevedono pene enormi e, per finire, al secondo comma dell'articolo 33-bis del codice di procedura penale che, in proposito, è estremamente significativo: « Sono attribuiti altresì al tribunale in composizione collegiale, salva la disposizione dell'articolo 33-ter, comma 1, i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni ». Vogliamo scherzare? Ci troviamo di fronte ad un'attribuzione di competenza che, nella quasi totalità, prevede reati gravissimi. Dopo avere eliminato la sanzione detentiva, riducendola ad una pena pecuniaria, mantenendo, sì, la rilevanza penale del comportamento, ma sminuendone fortemente gli effetti sanzionatori attraverso la loro trasformazione in multe, cosa si chiede? La competenza collegiale? A prescindere del rilievo dell'onorevole Bonito, credo che tale argomento sia decisivo per il non accoglimento dell'articolo aggiuntivo dell'onorevole Fanfani.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, vorrei motivare la posizione di astensione del gruppo di Rifondazione comunista. In linea generale, condividiamo le argomentazioni dell'onorevole Bonito. Ci siamo battuti per il giudice monocratico, ritenendo che per i cittadini fosse una garanzia il giudice unico in primo grado, tre giudici in secondo grado e cinque giudici in Cassazione. Tuttavia, vorrei ricordare che tra poco la maggioranza approverà una riforma schizofrenica per la quale un reato non grave dal punto di vista della sanzione, poiché sarà prevista solo una sanzione pecuniaria, sarà grave dal punto di vista delle conseguenze per il cittadino onesto, conseguenze che potrebbero essere anche irreversibili per la sua reputazione e la sua onorabilità.

Rispetto a questo dilemma, credo che l'astensione sia una scelta giusta, con l'auspicio di una rivalutazione complessiva di questo tema e, in particolare, della legge sulla stampa. Si tratta di un augurio forte che ribadirò anche in fase di dichiarazioni di voto finale del provvedimento. Non vogliamo ampliare la lista dei reati di competenza del giudice collegiale, ma non possiamo neanche accettare che quello della diffamazione con il mezzo della stampa sia considerato un reato minimale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Fanfani 4.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	372
<i>Votanti</i>	361
<i>Astenuti</i>	11
<i>Maggioranza</i>	181
<i>Hanno votato sì</i>	25
<i>Hanno votato no</i> ..	336).

Prendo atto che l'onorevole Pistone non è riuscita ad esprimere il proprio voto ed intendeva esprimere voto contrario.

Prendo atto altresì che l'onorevole Dorina Bianchi non è riuscita a votare.

***(Dichiarazioni di voto finale
- A.C. 26 ed abbinata)***

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del nostro gruppo su questo testo, che, come molti colleghi hanno ricordato nel corso della discussione sulle linee

generali, è il risultato di una discussione lunga, talvolta dai toni conflittuali, comunque, devo dire, sempre approfondita.

È un testo che reca una grande novità, che è forse quella che questa Assemblea ha apprezzato compiutamente nel momento in cui si è votato l'emendamento Fanfani: la novità di prevedere nel nostro ordinamento (innovando profondamente rispetto al passato) che il reato di diffamazione, in particolare il reato di diffamazione a mezzo stampa, venga punito esclusivamente con la pena pecuniaria.

Se noi ci arrestassimo a questo dato, io credo che molti dei malumori – definiamoli così – che i colleghi hanno manifestato, anche vivacemente, nel corso della seduta precedente, potrebbero avere ragione di esistere; io mi permetto, però, di richiamare brevemente l'Assemblea ad una riflessione, che non vorrei caricare di toni epocali, ma che certamente reca impresso il tratto di un nuovo approccio alla questione penale da parte del Parlamento italiano. Mi riferisco a quel passaggio – che pure è stato così profondamente esplorato dalla dottrina e dai cultori del diritto nel nostro e in altri paesi occidentali – del diritto penale da una visione simbolica ad una visione sostanzialistica.

Guardate, il nostro sistema penale è un esempio del prevalere del « simbolico » sul « sostanziale »; noi sappiamo che spesso siamo chiamati a riconsiderare le sanzioni, che concernono alcuni reati di particolare allarme sociale, magari in una contingenza, non in una prospettiva di lungo periodo, perché continuamente la nostra cultura tradizionale, anche la cultura politica, attribuisce al valore simbolico dell'entità della pena la capacità di restaurare l'ordine violato, l'ordine generale dell'ordinamento, ma, in questo caso – come suggeriva l'onorevole Fanfani nel corso dell'appassionato intervento che ha svolto a sostegno del proprio emendamento – , anche, per esempio, l'ordine violato con l'offesa all'onore dei soggetti.

Allora, cos'è questa disciplina? Una disciplina che non tiene in conto l'onore dei soggetti che vengono diffamati con il mezzo della stampa? No, è la disciplina

moderna di un paese che transige sull'aspetto simbolico, affidandosi invece — e a mio avviso assai più efficacemente — alla capacità sostanziale dell'ordinamento penale, del sistema penale, di restaurare quella rottura dell'ordinamento o, in questo caso, quella lesione all'onore dei soggetti.

Certamente, la diffamazione a mezzo stampa resta un delitto, certamente resta punita con una pena, che è la pena prevista per i delitti, cioè, in questo caso, soltanto la pena pecuniaria, però noi introduciamo, a tutela dell'onore della persona diffamata, la possibilità della rettifica; quindi, la restaurazione, di fatto, sostanziale, dell'onore del soggetto diffamato esclude la punibilità dell'autore. Prevediamo anche che, nel caso in cui l'attività del giornalista sia un'attività che si nutra di un intento diffamatorio — il che è ricavabile dal fatto che egli incorra in successive condanne per diffamazione — ci sia l'altra tutela sostanziale: quella affidata alla sanzione accessoria dell'interdizione temporanea dell'esercizio della funzione professionale. Resta ovviamente salvo il diritto del soggetto diffamato a rivalersi sotto il profilo del risarcimento del danno: provvederà il giudice penale in via equitativa e ci si potrà rivolgere al giudice civile per il resto del risarcimento del danno patrimoniale o biologico.

Vi rendete, quindi, conto, colleghi, di come tale disciplina — che, ad una lettura superficiale, può, per così dire, sembrare lassista (molti colleghi nutrono un simile dubbio) — sia, in realtà, moderna; ha a cuore efficacemente ed efficacemente restaura il diritto violato con il sistema della rettifica e con il sistema delle sanzioni accessorie.

A mio avviso, quindi, abbiamo certamente compiuto un'opera necessaria in quanto le norme sulla diffamazione a mezzo stampa apparivano incongrue, anche in vista della tutela dell'altro valore che abbiamo la cogente necessità di tenere fortemente presente quando elaboriamo e votiamo una disciplina di questo genere;

mi riferisco al diritto alla libertà di informazione ed alla libertà del diritto di cronaca.

A mio avviso, dunque, pur permanendo la previsione recata dall'articolo 4 del testo in esame (che, per le ragioni dianzi evidenziate, non condividiamo), il provvedimento va, tuttavia, collocato nel quadro del tentativo del legislatore di passare da una visione antica ed ormai inefficace, frustra, consunta del diritto penale — che tutto fonda sul momento simbolico — ad una visione moderna e restauratrice degli interessi in gioco. Una visione che, in più, conclama, tenendoli insieme nella migliore approssimazione possibile, da una parte, il diritto alla tutela dell'onore dei cittadini, dall'altra, il diritto alla libera informazione ed al diritto di critica.

Abbiamo fatto un buon lavoro, forse perfettibile; tale può darsi lo ritengano i colleghi del Senato. Ma credo sia importante, ad ogni modo, sottolineare il passaggio di passo nell'approccio del Parlamento italiano anche verso il diritto penale; sostanzialmente, quindi, verso la forma più invadente dell'esercizio del potere statale nella libera relazione tra i soggetti (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. La ringrazio, signor Presidente.

Il rapporto tra libertà di stampa, diritto di critica, diritto-dovere di cronaca e diritto all'onore ed alla reputazione delle persone, nonché la ricerca di un punto di equilibrio tra tali beni, egualmente meritevoli di tutela, costituisce indubbiamente un problema particolarmente delicato in un ordinamento democratico.

Un intervento complessivo sulla materia non era più procrastinabile, soprattutto in considerazione delle forti riserve che da tempo suscitava l'attuale normativa, per molti aspetti ormai superata dalla realtà quotidiana e dall'evoluzione dei rapporti tra società e mezzi di informazione.

Le norme vigenti, infatti, non si sono mostrate in grado né di tutelare adeguatamente gli operatori dell'informazione — che, pur esposti spesso ad azioni giudiziarie con finalità soprattutto intimidatrice, compiono seriamente il loro lavoro — né di offrire, in concreto, efficaci e tempestivi strumenti di tutela a quanti tra i cittadini hanno subito una lesione della propria onorabilità e della propria reputazione.

Gli attuali rimedi giurisdizionali si sono mostrati spesso inefficaci, anche perché le pronunce giudiziarie che intervengono a notevole distanza di tempo non riescono certo ad assolvere una effettiva funzione risarcitoria o di reintegrazione del diritto violato.

Purtroppo, ed è questa una constatazione tanto amara quanto realista, dopo anni di lavoro e di confronto sulla materia, ci troviamo ad esaminare un testo che propone soluzioni solo parziali rispetto ai rapporti tra giornalismo, informazione, diritto di cronaca e di critica, e tutela dei diritti individuali. Se il voto finale porterà, come temo, all'approvazione di tale testo — del tutto condivisibile per quanto riguarda l'eliminazione della pena detentiva per i reati di diffamazione a mezzo stampa ed il rafforzamento dello strumento della rettifica —, certamente non si raggiungerà quel necessario temperamento generale tra libertà di stampa (presidio fondamentale di qualsiasi ordinamento democratico), diritto del singolo all'onore ed alla riservatezza e diritto della collettività alla verità ed alla correttezza dell'informazione.

Solo una riforma più organica, sulla quale aveva lavorato con la massima professionalità e con encomiabile scrupolo l'onorevole Anedda, avrebbe potuto portare a quelle modifiche legislative, necessarie ed urgenti, da tutti, a parole, auspicate. Ci troviamo, invece, di fronte, dopo anni di confronto, ad una riforma dimezzata e, su alcuni punti, mi spiace doverlo ribadire, anche schizofrenica.

Come non rilevare, ad esempio, che, nel momento in cui si elimina la pena del carcere per i giornalisti, non si provvede contemporaneamente, come coerenza

avrebbe voluto, ad eliminare la pena detentiva per tutti quei reati, presenti nel codice penale ed in leggi speciali, per i quali sono previste pene detentive, pur in presenza di condotte che creino danni morali e materiali certamente minori rispetto alla diffamazione a mezzo stampa?

Basti pensare che, nelle stesse settimane in cui, presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati, veniva modificata la pena prevista per il reato di diffamazione, al Senato veniva approvata, dall'attuale maggioranza, una norma che puniva e punisce, con la reclusione da uno a 4 anni, una condotta di per sé sicuramente inoffensiva, quale la mera permanenza clandestina, nell'ambito della normativa in materia di immigrazione. Sono stati adottati, ancora una volta, due pesi e due misure: il massimo della repressione nei confronti degli emarginati ed il massimo di attenzione per chi emarginato non è!

Il nostro obiettivo di carattere generale è sempre stato, e rimane tuttora, un diritto penale minimo e mite, ma nell'ambito di un contesto in cui non vi fossero discriminazioni tra soggetti deboli e soggetti che deboli non sono. Vorrei ricordare che abbiamo cercato, attraverso le nostre proposte emendative, di risolvere almeno alcune importanti questioni, quali, ad esempio, quelle relative ad una diversa valutazione della responsabilità del direttore, che oggi si configura come una responsabilità di carattere oggettivo, e dunque è in contrasto con i principi alla base di uno Stato di diritto. Abbiamo altresì proposto, per il giornalista querelato, la possibilità di provare la verità dei fatti oggetto della querela; abbiamo sostenuto, inoltre, il mantenimento del « filtro » dell'udienza preliminare, la tutela effettiva, e non solo formale, delle fonti dei giornalisti ed una maggiore tutela del segreto professionale. Tuttavia, nonostante i nostri sforzi e le nostre proposte su tali delicate questioni, si è voluto sorvolare, o peggio, si è registrata una chiusura totale ed incomprensibile.

Ci troviamo di fronte, dunque, ad una riforma solo parziale e decisamente minimale, mentre, come ho già affermato, non

era più procrastinabile un intervento complessivo in tale materia. Ciò non significa non riconoscere il lavoro e la pazienza dell'onorevole Bertolini, relatore sul provvedimento, che desidero ringraziare per l'attenzione rivolta anche alle nostre proposte emendative, pur non potendo tuttavia condividere la scelta di risolvere pochi problemi, lasciandone aperti numerosi altri, decisamente importanti e rilevanti.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALFREDO BIONDI (ore 13,12)

GIULIANO PISAPIA. Ritengo sicuramente positivo anche il tentativo — che speriamo si riveli adeguato — di rafforzare lo strumento della rettifica, che era diventato, di fatto, una « farsa », malgrado quanto stabilito dalla Corte costituzionale, la quale ha affermato, in più occasioni (mi riferisco, nello specifico, alla sentenza n. 133 del 1974), che tale strumento è posto a tutela del pubblico interesse e dell'obiettività dell'informazione; si tratta, pertanto, di un istituto volto a tutelare non solo il diritto del singolo cittadino, ma l'intera collettività.

Se si effettua una valutazione complessiva, comunque, non possiamo ritenerci convinti che si sia compiuto un effettivo passo in avanti nella ricerca di quell'equilibrio indispensabile tra libertà di stampa, diritto di cronaca e di critica, da una parte, e tutela della correttezza dell'informazione, nonché dell'onorabilità e della *privacy* dei cittadini, dall'altra. Confidiamo, tuttavia, che si tratti solo dell'inizio di un intervento complessivo ed organico, che comprenda anche l'abolizione dei reati di opinione, in tale materia. Ciò nella consapevolezza che abbiamo perso una grande occasione, ma che, quanto meno, è stato compiuto un piccolo passo avanti, eliminando una sanzione, quale il carcere, del tutto inadeguata rispetto alla condotta del reo, e cercando altresì di spostare sul piano del diritto civile quel contenzioso che, a mio avviso, non può trovare soluzione nell'ambito del diritto penale.

Per questi motivi, nonché per quelli precedentemente esposti in sede di discus-

sione e votazione delle proposte emendative da noi presentate, preannunzio l'astensione dal voto sul provvedimento in esame da parte del gruppo di Rifondazione comunista.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guido Giuseppe Rossi. Ne ha facoltà.

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. Signor Presidente, conciliare il diritto di cronaca e la libertà di stampa, tutelati nel nostro ordinamento costituzionale dall'articolo 21, con la verità dei fatti e con l'utilità sociale della notizia è il grande equilibrio che, a nostro avviso, deve essere raggiunto in una società moderna, avanzata e democratica. Mi riferisco, in altri termini, alla possibilità di informare senza diffamare e senza distruggere l'equilibrio e la vita di una persona e della sua famiglia. Occorre garantire, al contempo, anche la libertà di informazione, senza tuttavia essere « distrutti » da richieste di risarcimento miliardarie: per citare un esempio tra i tanti, vorrei ricordare il famosissimo caso delle denunce dell'onorevole D'Alema contro le vignette del giornalista-vignettista Forattini.

Evitare questi due estremi e trovare un punto di equilibrio, dunque, costituisce, a nostro avviso, la sfida che il provvedimento in esame tenta di raccogliere e cui cerca di offrire risposte, basandosi su alcuni punti fondamentali quali, come è stato già ricordato dai colleghi intervenuti, l'eliminazione della pena carceraria, senza tuttavia depenalizzare il reato, incrementando al contempo le sanzioni pecuniarie.

Occorre altresì evidenziare il ruolo importante assunto dall'istituto della rettifica, che deve essere pubblicata senza commento sugli organi di informazione, la quale diventa, così, un elemento importante e sostanziale. Un rafforzamento, dunque, di un istituto già previsto nella legge del 1948, ma che viene potenziato fino a diventare uno degli elementi di non punibilità, previo — ovviamente — l'accertamento del giudice che tale rettifica corrisponda ai requisiti di legge. Il limite dei

30 mila euro, solamente per la prima volta e non in caso di recidiva, per quanto riguarda il risarcimento del danno in via equitativa, è volto ad eliminare le richieste milionarie che provenivano sempre da personaggi che disponevano di una loro forza politica (o anche di una rendita di posizione dovuta al fatto di essere magistrati).

La pena accessoria della sospensione dall'albo dei giornalisti da uno a sei mesi in caso di recidiva è una scommessa, una sfida positiva lanciata al mondo del giornalismo, considerata anche l'importanza che esso riveste in una società democratica e aperta come la nostra. Il mondo del giornalismo deve saper raccogliere questa sfida positiva e rivendicare il diritto di informare, nello stesso tempo punendo al proprio interno chi non informa ma diffama, chi distrugge la vita di una persona e della sua famiglia.

Permettetemi anche una sottolineatura: è singolare che questa riforma sia portata avanti da un Governo accusato costantemente dalle opposizioni e da settori del mondo della stessa stampa di essere un Governo illiberale e che, negli ultimi anni, ha creato un clima di censura nei confronti della stampa e della libertà d'informazione. Questa è la prova provata e un indicatore molto importante della falsità di tale tipo di accuse.

Permettetemi altresì un'osservazione sull'articolo 4. Un provvedimento di grazia su singoli casi sarebbe stato, a mio avviso, una possibilità più rilevante. Si è discusso — spesso e volentieri — di grazia riguardo a detenuti che probabilmente la stessa grazia non la meritavano (o, quanto meno, non vi erano gli elementi per concederla). Su tale materia, ripeto, forse un provvedimento di grazia individuale sarebbe stato più attuale ed attuabile rispetto alla modifica che abbiamo apportato.

Da ultimo, come Lega, abbiamo posto la questione della rimodulazione, o anche dell'eliminazione, dei reati di opinione, presentando una serie di emendamenti che, per motivi procedurali, non sono stati accettati, a causa dell'estraneità di materia. Abbiamo raccolto l'invito del presi-

dente della Commissione e della relatrice a riesaminare il tema, come ricordato anche dal collega Pisapia, e di arrivare ad un confronto su di esso. È vero, infatti, che la diffamazione a mezzo stampa attiene probabilmente ad un'altra casistica, ma essa, comunque, rientra nella grande categoria di reati che, in una società moderna, non devono essere più puniti con una pena carceraria. In Commissione sono già pendenti alcuni progetti di legge. La Lega nord ne presenterà uno proprio, autonomo ed originale, e su ciò — a mio avviso — dovrà iniziarsi immediatamente una riflessione.

Alcune modifiche dovranno forse essere ancora apportate a questo provvedimento dai colleghi del Senato e, magari, anche dal Governo — è un invito che possiamo rivolgere allo stesso Governo —, per evitare che questa sfida positiva, questa opportunità, questa riforma che stiamo per varare, possa essere utilizzata da quella infinitesima parte del mondo del giornalismo che fa dello stesso giornalismo un'attività di calunnia sistematica e professionistica, un'attività di « killeraggio » giornalistico che, a mio avviso, non può e non deve essere permessa.

Per queste motivazioni, il nostro gruppo voterà a favore del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, svolgo qualche piccola notazione a sostegno del voto favorevole che noi esprimeremo, ricordando che questa proposta di legge arriva al punto finale dopo un'elaborazione durata più di tre anni e mezzo. Non è solamente su ciò, tuttavia, che bisogna soffermarsi. Anche nella precedente legislatura abbiamo affrontato tale tema, per due lunghissimi anni, senza pervenire ad una conclusione. Le ragioni di ciò sono state esposte in modo più che chiaro.

Siamo andati alla ricerca costante e continua (senza ottenere risultati, se non a

distanza di cinque anni) di quel famoso equilibrio fra la necessità di tutelare il prestigio, l'onorabilità, la reputazione del cittadino e quella di assicurare, nel contempo, il diritto di cronaca e di informazione, principi tutelati a livello costituzionale. Non posso non ricordare che, nel corso di questi lunghi anni, il discorso si è incentrato sull'opportunità o meno di depenalizzare il reato di diffamazione a mezzo stampa ovvero di applicare solamente la sanzione pecuniaria (soluzione che poi è stata adottata).

Si è anche discettato se la pena accessoria dovesse essere la conseguenza di un comportamento reiterato e dovesse applicarsi nel caso di recidiva, o se dovesse essere solamente il consiglio dell'ordine dei giornalisti, a seguito di un'eventuale condanna, ad irrogare questa sanzione.

In sede di dichiarazione di voto non si è parlato di un altro aspetto che ritengo essenziale: è stata accolta una mia proposta di legge, presentata anche nella precedente legislatura, che aveva ad oggetto la prescrizione. Non sarebbe stato assolutamente concepibile che l'azione civile per il risarcimento del danno conseguente a un reato di diffamazione a mezzo stampa dovesse prescriversi in cinque anni: sarebbe stata una spada di Damocle pendente all'infinito sulla testa dell'eventuale destinatario di una richiesta risarcitoria. Peraltro, la diffamazione, con il passare del tempo, sfuma, si scioglie, si neutralizza ed un anno è un periodo di tempo più che sufficiente per poter ritenere che la parte offesa abbia valutato l'opportunità o meno di rivolgersi all'autorità giudiziaria. Mi sembra che anche questa sia stata una scelta estremamente oculata.

Cosa dire, oltre a ciò? Certo, abbiamo previsto solamente una sanzione pecuniaria, ma quest'ultima è relativa alla commissione di un delitto che produce le sue conseguenze sotto il profilo personale: infatti, la condanna viene iscritta sul certificato penale e le conseguenze sono estremamente dannose. Vi è sempre, quindi, a mio modo di vedere, una tendenza a mettere sull'avviso chi pone in essere determinati comportamenti.

Ritengo, però, che un effetto ancor più deterrente sia prodotto dall'applicazione della pena accessoria in caso di recidiva. Certo, in caso di recidiva, la prospettiva dell'interdizione dall'attività professionale di giornalista per un periodo da uno a sei mesi è, forse, molto più cogente rispetto alla pena detentiva e ritengo che questa sia stata una scelta illuminata sotto tale profilo.

Non sono d'accordo su un altro aspetto: lo dico con grande chiarezza, ma ormai il relativo emendamento è stato approvato. Resta sempre la possibilità di modificare verso l'alto la somma di 30.000 euro stabiliti per il risarcimento dei danni non patrimoniali: mi sembra che si tratti di una cifra bassa, che si potrebbe riconsiderare, anche perché questa richiesta non proviene solamente da me, ma anche da molti altri colleghi intervenuti in questo dibattito.

Resta solo da valutare un ultimo aspetto, sul quale si è acceso un dibattito molto interessante sul piano del diritto e del rispetto o meno della Costituzione. Ritengo che la scelta di inserire una disposizione transitoria con la quale si impedisce che, a fronte dell'abrogazione di una sanzione detentiva, colui che sia stato condannato in via definitiva espia la pena sia sacrosanta. Indubbiamente, vi sono molti aspetti da considerare, ma il segnale bisognava assolutamente lanciarlo. Torno a ribadire che la mancata iniziativa in proposito non poteva essere giustificata solo dal fatto che non era stata assunta in precedenza: ora la assumiamo e poi cercheremo di porre mano all'articolo 2, terzo comma, del codice penale, per far sì che iniquità del genere (perché di questo si tratta) sul piano personale, che toccano la libertà del cittadino, non abbiano più a ripetersi.

Queste sono le ragioni, espresse in modo generale e sintetico, che mi inducono, a nome del gruppo di Alleanza Nazionale, ad annunciare un voto favorevole sul testo unificato in esame.